

Codice DB0710

D.D. 29 aprile 2010, n. 422

Comune di Trasquera (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 30 a terzi, di porzioni di complessivi mq. 1.150 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 46 - mapp. 1/parte di mq. 1.105 e mapp. 6/parte di mq. 45, per realizzazione impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Rio Rovale. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di autorizzare il Comune di Trasquera (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 1.150 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 46 – mapp. 1/parte di mq. 1.105 e mapp. 6/parte di mq. 45, per darle in concessione amministrativa a favore dei Signori Quolibetti Ivano e Giorgio e Vairoli Giovanni e Massimiliano, per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Rio Rovale, come meglio specificato in premessa;

– che il Comune di Trasquera (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con i privati Concessionari relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

– che i Concessionari non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

– le porzioni di complessivi mq. 1.150 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei privati Concessionari con ovvia rimozione di tutti i manufatti o, se il Comune lo richiede, la cessione a quest'Ultimo degli stessi a titolo gratuito;

– la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dal precitato elaborato tecnico definitivo del 23.02.2010, così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:

- canone annuo fisso inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, € 11,50;

- canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di complessivi mq. 1.150, dovuto indipendentemente dal quantitativo di energia e relativo utile lordo prodotto, €. 287,50;

- canoni variabili, in funzione dell'utile lordo prodotto durante la vita dell'impianto, dovuti nella misura dell'11% dello stesso, rapportato alla quota d'impianto che insisterà sulle aree di civico

demanio, determinata con un metodo multicriterio che, nel caso di specie, è pari al 26,90% e, pertanto, €. 354,56 per i primi 15 anni e €. 1.574,77, per i successivi 15 anni;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (variazioni dell'utile lordo stimato e, per i canoni fissi, adeguamenti ISTAT), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- il Comune di Trasquera (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

– tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati Concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta